

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3833

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALAN

Modifica all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di agevolazioni fiscali alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile

Presentata il 14 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 agosto 1991, n. 266, « Legge quadro sul volontariato » ha, tra gli altri, il merito di aver introdotto alcune agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato. Tali agevolazioni sono, peraltro, doverose, in quanto danno un modesto aiuto a chi si adopera per finalità meritorie, supplendo in molti casi a carenze delle strutture pubbliche.

Le organizzazioni stesse, tuttavia, lamentano che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 8 della suddetta legge è carente in quanto esenta dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni o le prestazioni di servizi forniti dalle suddette organizzazioni, ma nulla è detto per

quanto riguarda l'acquisto da parte delle organizzazioni stesse di attrezzature indispensabili alla loro attività.

È chiaro, d'altra parte, che esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto all'atto di acquisto di beni vanno concesse con molta attenzione per evitare abusi, purtroppo sempre in agguato in questi casi.

La presente proposta di legge intende, pertanto, introdurre tale esenzione solo per le organizzazioni che collaborano alla protezione civile e solo per le attrezzature indispensabili alla loro attività. Si tratta, pertanto, di uno sforzo praticamente nullo da parte dell'erario, ma, dall'altro lato, estremamente importante per queste meritevoli organizzazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli acquisti di attrezzature specifiche per le attività di protezione civile da parte delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 che svolgono mansioni relative alla protezione civile sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sentito il Dipartimento della protezione civile, le attrezzature specifiche di cui al presente comma ».

2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.